APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (REGIO DEMANIO) E LA SOCIETA' ANONIMA «ESERCIZIO REGIE TERME DI RONCEGNO» PER L'ESERCIZIO DEL COMPENDIO DEMANIALE TERMALE DI RONCEGNO (TRENTO)

# Art. 13

La concessionaria e' tenuta ad opporsi a che da parte dei terzi siano introdotte innovazioni, o siano costituiti oneri e servitu', o siano recati pregiudizi, nei riguardi dei beni costituenti il compendio.

In detti casi, essa sara' tenuta ad informarne subito il Regio demanio, sotto pena, in caso di silenzio o di negligenza, della rifusione dei danni.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Approvazione della convenzione fra l'Amministrazione dello Stato (Regio demanio) e la Societa' anonima «Esercizio Regie terme di Roncegno» per l'esercizio del compendio demaniale termale di Roncegno (Trento) |
| Estremi | Legge 5 gennaio 1939, n. 17 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1939 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-fra-l-amministrazione-dello-stato/art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it